



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

COMUNICATO


A seguito della pubblicazione sul sito della Finanza Locale del link relativo ai “*Trasferimenti erariali e Attribuzioni di entrata da federalismo fiscale delle amministrazioni provinciale, nonché attribuzioni da fondo di solidarietà comunale e contributi per i comuni*” sono pervenute allo scrivente Albo numerose richieste di chiarimenti in merito ai criteri e alle modalità di applicazione della riduzione operata ex art. 7, comma 31 *sexies* del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

Giova rilevare, in via preliminare, come l’articolo 7, comma 31- *sexies*, del sopra menzionato decreto legge, contestualmente all’abrogazione del fondo finanziario di mobilità, abbia istituito, per il finanziamento delle spese dell’Albo dei segretari comunali e provinciali (nonché della soppressa Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, secondo quanto previsto dall’articolo 10 del decreto legge n.174/2012) un sistema di riduzione dei trasferimenti erariali.

La disposizione in argomento è stata attuata con l’adozione del Decreto, datato 20 febbraio 2013, emanato dal Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, registrato alla Corte dei Conti il 19 aprile 2013 al reg. n. 3 fog. n. 32, di seguito pubblicato.

Per il 2016, il riferimento temporale per l’implementazione del meccanismo volto alla decurtazione dei trasferimenti erariali è stato individuato nella data del 31 dicembre 2014.

A tale data ciascuna sede di segreteria è stata qualificata in relazione alle condizioni previste dal provvedimento normativo citato (sede singola/convenzionata; popolazione; ecc.).



Min Int - DAIT - D.C.F.
 Prot. Ingresso del 27/
 Numero **0048973**
 Classifica G 01



IL Ministro dell'Interno

di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Visto l'art. 7, comma 31-ter del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale è stato disposto che l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, istituita dall'articolo 102 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è soppressa, che il Ministero dell'interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia e che le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, sono trasferite al Ministero medesimo;

Visto, il comma 31-quater dello stesso articolo 7, il quale dispone che con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero dell'Interno;

Visto, altresì, il comma 31-sexies del predetto articolo 7, in base al quale il contributo a carico delle amministrazioni provinciali e dei comuni previsto dal comma 5 dell'articolo 102 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è soppresso dal 1° gennaio 2011 e dalla medesima data sono corrispondentemente ridotti i contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni, per essere destinati alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 31-ter;

Visto il successivo comma 31-septies, del medesimo articolo 7, che sopprime gli articoli 102 e 103 del decreto legislativo n. 267 del 2000;





IL Ministro dell'Interno

di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Visto l'articolo 10, comma 2, del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 che sopprime la Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, (Scuola) prevedendo la decadenza dei relativi organi;

Considerato, inoltre, che il predetto articolo dispone che il Ministero dell'interno succede a titolo universale alla predetta Scuola e che le risorse strumentali e finanziarie e di personale ivi in servizio sono trasferite al Ministero medesimo;

Visto, inoltre, che il comma 5 del predetto articolo 10 prevede che la disposizione di cui all'articolo 7, comma 31-sexies del sopracitato decreto legge n. 78 del 2010 continua ad applicarsi anche per gli oneri derivanti dal richiamato articolo 10, comma 2, del decreto legge n.174 del 2012;

Considerato che il predetto contributo a carico degli enti locali per il fondo finanziario di mobilità è destinato al funzionamento delle sopresse Agenzia e Scuola;

Visto il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2011 con il quale, tra l'altro, viene disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011 del termine, già prorogato a 31 marzo 2011 dall'articolo 1 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, relativo al fondo finanziario di mobilità, a carico degli enti locali, di cui all'articolo 102 del decreto legislativo n. 267 del 2000;





IL Ministro dell'Interno

di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Visto l'articolo 15, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.14, pubblicata nella G.U. n. 48, S.O. del 27 febbraio 2012, recante l'ulteriore proroga di 180 giorni, decorrenti dall'entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto, del termine in materia di **soppressione** dei contributi a carico degli enti locali, a favore della soppressa Agenzia;

Visto, inoltre, l'articolo 23 del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, comma 12- novies, come aggiunto dalla legge di conversione n. 135 del 7 agosto 2012, in base al quale i criteri della riduzione dei contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni per la copertura del fondo finanziario di mobilità dei segretari comunali e provinciali, di cui al decreto previsto dall'articolo 7, comma 31 sexies del predetto decreto-legge n.78 del 2010 ed i relativi provvedimenti attuativi già adottati dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, trovano applicazione a far data dal 1°gennaio 2013 e che fino alla predetta data continua ad applicarsi il sistema di contribuzione diretta a carico degli enti locali;

Richiamato, il secondo capoverso del predetto comma 31-sexies, nella parte in cui dispone che i criteri della riduzione dei trasferimenti erariali destinati alla copertura degli oneri connessi al fondo finanziario di mobilità sono definiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto-legge;



IL Ministro dell'Interno

di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Visto l'articolo 20, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, n. 98, il quale prevede che: "A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni che prevedono, in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, la soppressione dei trasferimenti statali in favore degli enti locali, le disposizioni che prevedono sanzioni, recuperi, riduzioni o limitazioni a valere sui predetti trasferimenti erariali, sono riferite anche alle risorse spettanti a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e, successivamente, a valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 13 della legge 5 maggio 2009, n.42. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue" ;

Preso atto che, per il fondo di mobilità dell'anno 2010, la soppressa Agenzia, con deliberazione n. 180 del 23 dicembre 2009 del Consiglio Nazionale di Amministrazione, aveva approvato le percentuali che gli enti singoli e gli enti convenzionati dovevano applicare sul trattamento economico erogato al segretario comunale nell'anno 2009;

Tenuto conto della popolazione residente negli enti locali, in base ai dati in possesso della soppressa Agenzia;

Ritenuto, per le sedi di segreteria convenzionata, di tenere conto della somma delle popolazioni residenti nei diversi comuni facenti parte della convenzione;

Ritenuto di applicare le percentuali di cui sopra al trattamento economico spettante al segretario comunale di fascia corrispondente alla classe demografica dell'ente;





IL Ministro dell'Interno

di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Considerato, inoltre, per le Amministrazioni provinciali, che la percentuale da applicare vada rapportata alla classe demografica corrispondente alla popolazione del comune capoluogo di Provincia e che nel caso di enti provinciali dotati di più comuni capoluogo, la percentuale da applicare va rapportata al comune capoluogo con maggior numero di abitanti;

Visto l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 maggio 2012, il quale prevede che le funzioni della soppressa Agenzia, trasferite al Ministero dell'interno, sono svolte attraverso la costituzione presso il Dipartimento per gli affari interni e territoriali di un Ufficio Dirigenziale Generale;

Richiamati i criteri di carattere generale stabiliti dal consiglio di Amministrazione, con la sopracitata delibera n. 180/2009 per il fondo di mobilità 2010, come confermati dal Presidente dell'unità di missione, incaricata dello svolgimento delle attività gestionali dei soppressi organi della ex Agenzia Autonoma, per gli anni 2011-2012;

Richiamato, peraltro, l'articolo 11, comma 10, del D.P.R. n. 465 del 1997, il quale prevede che gli enti, già riclassificati in base al previgente ordinamento, mantengono la potestà di nomina tra i segretari iscritti nella fascia professionale superiore a quella demografica di appartenenza, salva diversa determinazione da adottarsi con motivata decisione della Giunta comunale;





IL Ministro dell'Interno

di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Ritenuto, pertanto, necessario per gli enti riclassificati, in deroga al criterio generale, applicare le percentuali di cui alle tabelle relative al trattamento economico spettante al segretario della fascia professionale superiore a quella demografica di appartenenza;

Ritenuto, peraltro, che nel caso di segreterie convenzionate di cui faccia parte un ente riclassificato, la classificazione della sede di segreteria da prendere come base di riferimento per la determinazione del trattamento economico del segretario è quella più elevata tra quella derivante dalla riclassificazione e quella scaturente dalla somma delle popolazioni dei comuni facenti parte della convenzione;

Ritenuto opportuno, per una semplificazione del procedimento, nel caso di sedi di segreteria convenzionate, applicare la riduzione dei contributi al comune capo convenzione, salvo poi la possibilità per lo stesso di rivalersi nei confronti degli altri comuni facenti parte della convenzione;

Considerato che, per acquisire le risorse per finanziare il funzionamento delle sopresse Agenzia e Scuola è necessario individuare, sulla base dei criteri sopraindicati, per ciascuna amministrazione provinciale, per ogni comune capofila, nel caso di enti convenzionati e per ogni singolo comune, un parametro per milione di euro che, tenga conto delle percentuali di cui all'allegata tabella A e definisca la quota di riduzione da operare sulle risorse attribuite dal Ministero dell'interno agli enti interessati, o in caso di incapienza, la quota da versare al capitolo di entrata del bilancio dello Stato, appositamente istituito;



IL Ministro dell'Interno

di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Considerato che annualmente, fermi restando i criteri fissati nel presente provvedimento, con decreto ministeriale, occorrerà provvedere alla rideterminazione del parametro sopraindicato, per tenere conto delle eventuali modifiche intervenute sulla retribuzione del segretario a seguito di rinnovi contrattuali e delle modifiche dell'**assetto** delle sedi di segreteria singole e convenzionate, nonché di redistribuzione tra gli enti in base al loro grado di partecipazione alla convenzione stessa;

Valutata la necessità di una successiva verifica dei criteri di riduzione dei trasferimenti e risorse statali definiti con il presente decreto;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 21 dicembre 2011;

DECRETA

Art. 1

1. Il contributo a carico delle amministrazioni provinciali e dei comuni previsto dal comma 5 dell'articolo 102 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è soppresso dal 1° gennaio 2013 e sostituito, dalla medesima data, dalla riduzione di risorse spettanti agli enti locali.
2. La riduzione di cui al comma 1, pari all'importo necessario all'espletamento delle funzioni delle sopresse Agenzia e Scuola, è effettuata dal Ministero dell'interno sui trasferimenti erariali e sulle risorse da fondo sperimentale di riequilibrio di cui al





IL Ministro dell'Interno

di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione

comma 3 dell' articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

3. Per la riduzione, a ciascun ente di cui al comma 1, si applica il **parametro per milione** di euro, citato in premessa, determinato in relazione alle percentuali di cui all'allegata tabella A che forma parte integrante del presente decreto. In caso di incapacienza l'ente locale provvederà a versare la quota di propria competenza al capitolo di entrata del bilancio dello Stato, appositamente istituito, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa.

Art. 2

1. Le percentuali di cui alla allegata tabella A sono applicate al trattamento economico spettante al segretario comunale di fascia corrispondente alla classe **demografica** dell'ente. Nel caso di sedi di segreterie convenzionate la classe demografica da considerare è quella derivante dalla somma delle popolazioni di tutti gli enti facenti parte della convenzione stessa.
2. Per gli enti riclassificati si applica la percentuale di cui alla allegata tabella A, spettante al segretario della fascia professionale superiore a quella demografica di appartenenza.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche per le segreterie convenzionate di cui faccia parte un comune riclassificato.
4. Per le Amministrazioni provinciali, la percentuale da applicare va **rapportata** alla classe demografica corrispondente alla popolazione del comune capoluogo di





IL Ministro dell'Interno

di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione

Provincia. Nel caso di enti provinciali dotati di più comuni capoluogo, la **percentuale** da applicare va rapportata al comune capoluogo con maggior numero di abitanti.

Art. 3

1. Per le sedi di segreteria convenzionata, la riduzione è operata a carico del comune capo convenzione, salva la possibilità per lo stesso di rivalersi nei confronti degli altri comuni facenti parte della convenzione.

Art. 4

1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, presenta alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 30 giugno 2013, una specifica relazione sull' applicazione e gli effetti del presente decreto.

Art. 5

2. Con decreto ministeriale, si provvederà annualmente alla **eventuale** rideterminazione del parametro per milione di euro, indicato in premessa, **tenendo** conto delle modifiche intervenute sulla retribuzione del segretario e sull'assetto delle sedi singole e convenzionate di segreteria.





IL Ministro dell'Interno

di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla Corte dei Conti

Roma, **20 FEB. 2013**

Il Ministro
dell'interno

Giuseppe Castelli

Il Ministro
dell'economia e delle finanze

[Signature]

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
e per la semplificazione

[Signature]

Ministero dell'Economia e delle Finanze
 Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
 La C.E. presso il Ministero dell'Interno

Visto n. 1618 ex articolo 5, comma 1
 D.lgs. n. 123/2011
 Roma, 14/03/2013

[Signature]
 IL DIRETTORE

Interno
 Reg.to ALLA CORTE DEI CONTI
 Addi 11.9 APR
 Reg. n. 3 Fog. n. 32

IL CONSIGLIERE
 (DOTT. GIOVANNI ZOTTA)

[Signature]



h



IL Ministro dell'Interno

di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione

Tabella A

CLASSI DEMOGRAFICHE	Perc. da applicare su retribuzione erogata per sedi non convenzionate	Perc. da applicare su retribuzione erogata per sedi convenzionate
Da 1 a 500	0,50%	0,50%
Da 501 a 1000	2,00%	2,00%
Da 1001 a 3000	4,50%	6,50%
Da 3001 a 5000	13,50%	13,50%
Da 5001 a 10000	15,70%	16,70%
Da 10001 a 15000	16,70%	17,70%
Da 15001 a 65000	33,00%	35,50%
Da 65001 a 250000	36,00%	37,85%
Oltre 250000	40,00%	Non ci sono convenzioni

